

Disciplina delle tabelle infradistrettuali.

(Risposta a quesito del 24 ottobre 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 24 ottobre 2001, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la nota in data 13 dicembre 1999 con la quale la dott.ssa, magistrato in servizio presso il Tribunale di Vibo Valentia, ufficio GIP/GUP destinata in supplenza, in base alle tabelle infradistrettuali, al Tribunale di Catanzaro, ha chiesto al C.S.M. di conoscere:

- a) se il magistrato destinato in supplenza presso un ufficio collegato mantenga la titolarità dell'ufficio di provenienza e se, in particolare, egli possa essere privato della disponibilità della stanza già assegnatagli presso l'ufficio di appartenenza in ragione dell'attuale destinazione presso altro, ma collegato, ufficio;
 - b) se per raggiungere la sede di destinazione distante circa 70 km. dalla sede dell'ufficio di appartenenza sia possibile usare l'auto di servizio (essendo stata in concreto negata l'autorizzazione in tal senso avanzata al sig. Presidente del Tribunale di Vibo Valentia, con la motivazione che trattavasi di viaggio "fuori circondario" e che comunque l'istanza doveva essere presa in esame dal Presidente del Tribunale di destinazione);
 - c) se la variazione tabellare conseguente alla destinazione in supplenza per provvedere alla sua sostituzione, effettuata presso l'ufficio di appartenenza, possa prevedere, oltre ad una sostituzione nell'attività giudiziaria anche una riassegnazione dei fascicoli a lei assegnati tra il magistrato tabellarmente individuato come sostituto (dott.) ed anche l'altro magistrato (dott.ssa) già in servizio presso la sezione;
 - d) se in particolare, poi, la riassegnazione possa ricomprendere non solo i procedimenti pendenti e non esaminati dalla dott.ssa, ma anche quelli già esaminati dalla dott.ssa, con provvedimento già predisposto dalla cancelleria, pronto "per la firma";
- visto il parere dell'Ufficio Studi n. 510 in data 20.9.2000, che si allega (Allegato);
- d e l i b e r a**
- di rispondere ai quesiti posti dalla dott.ssa come da allegato parere dell'Ufficio Studi”.

ALLEGATO

Parere n. 510/00 dell'Ufficio Studi e Documentazione

1) I quesiti posti dalla dott.ssa

Con nota indirizzata al C.S.M. in data 13 dicembre 1999 la dott.ssa, magistrato in servizio presso il Tribunale di Vibo Valentia, ufficio GIP/GUP destinata in supplenza, in base alle tabelle infradistrettuali al Tribunale di Catanzaro, ha chiesto al C.S.M. di conoscere:

- a) se il magistrato destinato in supplenza presso un ufficio collegato mantenga la titolarità dell'ufficio di provenienza e se, in particolare, egli possa essere privato della disponibilità della stanza già assegnatagli presso l'ufficio di appartenenza in ragione della attuale destinazione presso altro, ma collegato, ufficio;
- b) se per raggiungere la sede di destinazione distante circa 70 km. dalla sede dell'ufficio di appartenenza sia possibile usare l'auto di servizio (essendo stata in concreto negata l'autorizzazione in tal senso avanzata al sig. Presidente del Tribunale di Vibo Valentia, con la motivazione che trattavasi di viaggio “fuori circondario” e che comunque l'istanza doveva essere presa in esame dal Presidente del Tribunale di destinazione);
- c) se la variazione tabellare conseguente alla destinazione in supplenza per provvedere alla sua sostituzione, effettuata presso l'ufficio di appartenenza, possa prevedere, oltre ad una sostituzione nell'attività giudiziaria anche una riassegnazione dei fascicoli a lei assegnati tra il magistrato tabellarmente individuato come sostituto (dott.) ed anche l'altro magistrato (dott.ssa) già in servizio presso la sezione;
- d) se in particolare, poi, la riassegnazione possa ricomprendere non solo i procedimenti pendenti e non esaminati dalla, ma anche quelli già esaminati dalla dott. ssa, con provvedimento già predisposto dalla cancelleria, pronto “per la firma”.

Osservazioni dell'Ufficio Studi

1) Quesito sub a): la permanenza della titolarità nell'ufficio di provenienza e la disponibilità della stanza assegnata.

La risposta al quesito indicato nella lettera a) necessita di un breve inquadramento riepilogativo concernente:

A) Gli elementi di novità introdotti dalla legge 8 maggio 1998, n. 133.

La legge 8 maggio 1998, n. 133 ha realizzato una profonda innovazione nel sistema dell'organizzazione, istituendo per gli uffici giudicanti e requirenti le tabelle infradistrettuali, allo scopo di "poter utilizzare in maniera più adeguata alla realtà giudiziaria i magistrati presenti sul territorio", senza eliminare la individualità degli uffici, nel rispetto dei principi di inamovibilità e di precostituzione del giudice¹). L'obiettivo perseguito è stato quello di realizzare "un serbatoio al quale poter attingere in caso di necessità" così "da rispondere tempestivamente ai problemi contingenti dei singoli uffici rappresentati dalla assenza dei magistrati" e dalla più ampia configurazione dell'istituto dell'incompatibilità del giudice nel processo penale a seguito delle sentenze della Corte costituzionale.

La legge in esame, infatti, ha dato vita ad una sorta di uffici virtuali, i quali conservano la loro individualità ma, a taluni effetti, sono trattati come se fossero un unico ufficio²). Infatti l'art. 7 della legge 133/98, mediante l'inserimento di seguito all'art. 7 *bis* dell'O.G. di cinque commi, di un ulteriore comma all'art. 97 di tale ordinamento, ed attraverso una disposizione transitoria, realizza una specie di ufficio virtuale di dimensioni medie, e quindi configura un unico bacino al quale fare riferimento per attingere i magistrati chiamati ad espletare le diverse funzioni nel quale si articola l'ufficio medesimo, con eccezione espressa dei dirigenti; consente, inoltre, di assegnare in via stabile un magistrato all'espletamento di più funzioni presso più uffici ricompresi nella tabella (art. 7 *bis*, comma 3 *quinqüies*, o.g.); permette di utilizzare come supplenti "interni" i magistrati ricompresi nella tabella destinandoli a sostituire i colleghi mancanti o impediti che esercitano le loro funzioni in uno degli uffici che di essa fanno parte (art. 97, u.c., o.g., che rinvia all'art. 7 *bis*, comma 3 *bis* dell'O.G.).

La riforma introduce, quindi, la figura del giudice itinerante e incide direttamente sulla supplenza ed indirettamente sulle applicazioni.

Secondo la relazione di accompagnamento al disegno di legge le tabelle infradistrettuali "non si sovrappongono a quelle ordinarie" nè le sostituiscono e costituiscono una *species* del *genus* disciplinato dall'art. 7 *bis*, comma 1, o.g.

La loro caratteristica peculiare va quindi individuata nel fatto che le stesse hanno un contenuto limitato alla previsione dell'assegnazione dei magistrati, in via ordinaria o quali supplenti, ad uffici vicini a quelli che costituiscono la loro sede principale.

La tabella infradistrettuale permette dunque l'assegnazione congiunta di un magistrato a due diversi uffici (v. art. 7 *bis*, comma 3 *quinqüies*, O.G.), anche se lo stesso ha una sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, coincidente con quella presso la quale il C.S.M. ha operato il trasferimento o l'assegnazione.

La tabella infradistrettuale individua altresì i magistrati destinati ad esercitare funzioni quali supplenti dei magistrati mancanti o impediti di uffici diversi da quelli ove essi prestano servizio, ma ricompresi in detta tabella (art. 7 *bis*, comma 3 *quinqüies*, o.g.). La norma non indica i presupposti del provvedimento, ma reca una disposizione programmatica, esplicativa delle finalità delle tabelle ("al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari"), anche se la previsione dell'art. 7, *bis*, comma 3 *quinqüies*, prevedendo che la supplenza infradistrettuale non può operare per "le assenze o gli impedimenti di durata inferiore a sette giorni", configura dei presupposti di fatto, come condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento di supplenza, comunque sganciati e distinti dalle diverse esigenze di servizio configurabili nell'istituto dell'applicazione.

B) Risposta al quesito sub a).

A parere di quest'ufficio, in base alle premesse che precedono, in sede di destinazione in supplenza in forza delle tabelle infradistrettuali di un magistrato presso altro ufficio collegato, come è avvenuto nel caso in esame, lo stesso mantiene la titolarità del posto nell'ufficio di provenienza e, quindi anche della stanza che gli era stata assegnata in precedenza.

Ciò premesso potrebbe apparire eccentrico che il C.S.M. renda pareri in ordine alla dislocazione logistica dei magistrati all'interno degli uffici e ai modi di possibile accesso nella loro stanza.

Sembra naturale infatti ricondurre l'organizzazione e la relativa fruibilità dei beni e servizi e dei locali dell'ufficio al potere organizzatorio del dirigente, il quale in base alle disponibilità contingenti dovrebbe avere cura di operare in modo tale che il magistrato sia messo nella condizione ottimale, rispetto alle risorse disponibili, per potere svolgere la sua funzione e comunque in modo tale che non vengano lesi il suo prestigio e la sua dignità.

E' dunque soltanto in tale prospettiva che potrà essere valutato in tutta la sua singolare specificità

¹) v. Relazione al disegno di legge 13 maggio 1997, n. 3686, d'iniziativa del Ministro di Grazia e Giustizia.

²) v. Sul punto la circolare del C.S.M. del 16 dicembre 1998;

l'episodio riferito dalla dott.ssa nella missiva allegata.

2) Il quesito sub b): l'utilizzazione dell'autovettura in dotazione all'ufficio giudiziario

La risposta al quesito sub b)

Anche la risposta a questo secondo quesito non rientrerebbe nelle competenze del C.S.M. trattandosi di una attività che pur riguardando l'organizzazione del servizio giustizia, pur tuttavia non può essere ricondotta all'attività di interpretazione delle norme di ordinamento giudiziario e delle leggi collegate.

Tuttavia a fini di completezza espositiva si ritiene utile affrontare la questione prospettata.

La soluzione del problema potrebbe essere diversa ove si tratti dell'uso di un'autovettura blindata, assegnata per sicurezza personale ovvero di un'autovettura di uso comune.

Poiché nel caso di specie non sembra che venga in questione l'uso dell'auto blindata, la circostanza che il magistrato applicato ad altro ufficio in forza di un provvedimento collegato all'applicazione delle tabelle infradistrettuali rimane titolare dell'ufficio di provenienza, ma svolge la sua attività in tutto in parte nell'ufficio collegato, potrebbe portare a risolvere il problema dell'uso dell'autovettura, attraverso un accordo, previa consultazione, tra i due capi degli uffici interessati.

Pertanto, anche in questo caso, sembra possa affermarsi che l'uso dell'autovettura di servizio è affidata al prudente apprezzamento del capo dell'ufficio giudiziario, il quale in via autonoma ed esclusiva è in condizione di esercitare tale facoltà, alla stregua dei principi di buona amministrazione e nei limiti della disponibilità dei fondi assegnati per la relativa gestione, per la conoscenza diretta ed immediata degli elementi stessi.

Occorre comunque tenere presente che, per quanto riguarda le autovetture non protette, le stesse vanno utilizzate per esigenze di servizio, di regola, nell'ambito del territorio di competenza dell'ufficio cui il mezzo è assegnato³⁾ e che la l. 133/1998 prevede il pagamento del trattamento di missione per i magistrati destinatari del provvedimento di supplenza infradistrettuale.

3) I quesiti sub c) e sub d): Le conseguenze derivanti dal provvedimento di supplenza infradistrettuale sui procedimenti trattati dal magistrato destinatario dello stesso.

A) L'istituto della supplenza infradistrettuale.

Come è stato già sottolineato la supplenza infradistrettuale non si sostituisce, ma si aggiunge agli istituti vigenti e, in particolare, alla supplenza già conosciuta dall'ordinamento (cfr. gli artt. 97, 105 e 109 ord. giud. e la disciplina di dettaglio contenuta nella circolare del C.S.M. del 2 maggio 1991, n. 7704 e nelle circolari successive che l'hanno richiamata o integrata). Anche la supplenza infradistrettuale serve infatti a far fronte all'assenza o impedimento di un magistrato determinato (quale ne sia la causa) e comporta, per il supplente la trattazione degli affari assegnati al magistrato assente o la partecipazione alle udienze che egli avrebbe dovuto tenere⁴⁾.

B) La risposta ai quesiti.

Ciò premesso, un'applicazione infradistrettuale dovrebbe essere compatibile con il fatto che il magistrato interessato possa continuare ad operare su entrambi gli uffici; in ogni caso, a seguito dell'applicazione infradistrettuale il magistrato rimane titolare del ruolo a lui assegnato; resta da verificare in concreto l'incidenza che l'applicazione infradistrettuale può avere sull'espletamento dell'ordinaria attività giurisdizionale, anche perché tale valutazione dovrà essere operata dal Presidente della Corte d'appello al momento del decreto di applicazione della tabella infradistrettuale; spetterà ovviamente anche al capo dell'ufficio di provenienza adottare tutte le opzioni organizzative per evitare comunque disfunzioni all'interno dell'ufficio, e in ogni caso la possibilità di una risposta in tempi celeri alle istanze urgenti, connesse allo svolgimento dell'attività giurisdizionale del magistrato destinato in supplenza.

Peraltro eventuali provvedimenti di assegnazione o redistribuzione del ruolo in tanto potranno essere adottati, in quanto lo svolgimento della supplenza infradistrettuale risulti incompatibile per durata e modalità con lo svolgimento del lavoro presso l'ufficio di provenienza per un periodo comunque apprezzabile; tuttavia prima di adottare un simile provvedimento, che appare particolarmente invasivo all'interno dell'organizzazione dell'ufficio, per i suoi riflessi sul principio del giudice naturale e per la possibile elusione dei criteri di assegnazione dei fascicoli in modo obiettivo e predeterminato secondo le previsioni tabellari, occorre la constatazione che lo svolgimento della supplenza infradistrettuale si renda incompatibile con lo svolgimento, anche in misura ridotta dell'attività giurisdizionale dell'ufficio di provenienza.

³⁾ V. sul punto L. Bonavolontà, I servizi di cancelleria, Giuffrè 1999, p.21

⁴⁾ v. delibera del C.S. del 16 dicembre 1998, Circolare integrativa delle tabelle infradistrettuali, par. 3.

Sicuramente, proprio perché il magistrato assegnato in supplenza infradistrettuale rimane titolare dell'ufficio di provenienza non dovrebbe porsi il problema della sua competenza in ordine all'adozione di provvedimenti concernenti fascicoli ad esso assegnati.

Nel caso specifico, dall'esame del decreto del Presidente della Corte d'appello di Catanzaro, emerge che la dott.ssa è stata destinata in supplenza infradistrettuale al Tribunale di Catanzaro, con il suo consenso, per un periodo continuativo di mesi quattro a decorrere dal 10 novembre 1999.

Il contenuto della supplenza (di fatto assimilabile piuttosto ad una applicazione) sembrerebbe prevedere pertanto un impegno continuativo durante la settimana presso l'ufficio di destinazione, oggettivamente incompatibile con lo svolgimento delle funzioni di Gip presso il Tribunale di Vibo Valentia.

Di fronte all'assenza del magistrato titolare dell'ufficio per un tale periodo, e fatta salva ogni ulteriore valutazione in ordine alla compatibilità di tale provvedimento rispetto alle finalità perseguite con la previsione di tabelle infradistrettuali per gli uffici giudiziari, sembrerebbe inevitabile un intervento organizzativo del Presidente del Tribunale, che preveda almeno le ipotesi di sostituzione per i provvedimenti urgenti, ove le tabelle già approvate non si dimostrino adeguate a fronteggiare l'evenienza; peraltro, nel caso in cui il magistrato non sia in grado di assicurare la sua presenza nell'ufficio di provenienza, magari in ore pomeridiane, secondo un programma prestabilito e preventivamente concordato, per l'espletamento dell'attività ordinaria, appare inevitabile un intervento di riassegnazione da parte del Presidente del Tribunale, magari dei processi più urgenti, d'accordo con il magistrato titolare, per ovviare a cadute di efficienza dell'attività giurisdizionale dell'ufficio.

Ovviamente gli ordini di servizio e le relative variazioni tabellari dovrebbero indicare in modo specifico le ragioni della riassegnazione dei singoli procedimenti.

La risposta all'ultima parte del quesito indicato alla lett. d), e cioè se l'eventuale riassegnazione possa incidere anche su quei provvedimenti in ordine ai quali il magistrato già titolare abbia redatto la sua decisione ma non l'abbia ancora firmata e formalmente depositata, non può che ricevere una soluzione facendo riferimento agli elementi in base ai quali un provvedimento giurisdizionale può ritenersi pienamente valido ed efficace; tra questi elementi va annoverata necessariamente la sottoscrizione del giudice; a parere dell'Ufficio, non può pertanto ritenersi vincolato dalla presenza di un provvedimento non sottoscritto il nuovo assegnatario del relativo procedimento.